

ANGELO SCOLA  
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA  
ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. gen. n.

1466

Oggetto:

Decreto approvazione modifica Statuto  
Curia Arcivescovile di Milano

---

Con decreto arcivescovile in data 23 novembre 2008, entrato in vigore il successivo 6 dicembre, venne promulgato lo Statuto della Curia arcivescovile di Milano (aggiornato il successivo 7 febbraio 2011 con l'introduzione del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro e della Consulta diocesana per la Pastorale Sociale e il Lavoro), la cui articolazione in Settori deve essere riconfigurata alla luce della nomina dei nuovi Vicari episcopali di Settore, entrata in vigore in data 28 giugno 2012. L'aggiornamento dell'intero testo statutario che si rende necessario esige tuttavia di essere anticipato in alcuni aspetti principali e in particolare, dopo aver provveduto con decreto in data 17 settembre 2013 (prot. gen. n. 2909/13) a rinnovare l'ambito della formazione dei laici e dopo aver provveduto con decreto in data 11 novembre 2013 (prot. gen. n. 3896/13) a rinnovare il Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo, intendiamo ora introdurre nuove disposizioni concernenti l'ambito amministrativo.

In particolare, l'affidamento dell'ufficio di Economo diocesano a un soggetto distinto dal Vicario episcopale competente in materia amministrativa e la necessità di rafforzare l'azione di coordinamento degli Enti centrali, estendendola ad altri Enti di rilievo per la responsabilità della Curia arcivescovile, porta alla necessità di superare l'attuale configurazione dell'Ufficio Enti Centrali, che nel vigente Statuto ha lo scopo di «sovrintendere alla gestione e all'amministrazione del "patrimonio della Diocesi", cioè dei beni e delle attività che hanno per soggetto l'Ente Arcidiocesi, gli altri Enti Centrali e le società a essi collegati».

In concreto, mentre stabiliamo l'**estinzione dell'Ufficio Enti Centrali, costituiamo l'Ufficio dell'Economo diocesano** (articolato nella *Sezione Amministrazione Ente Arcidiocesi* e nella *Sezione Promotoria dei Legati Pii* con la *Cassa Diocesana Legati* e il relativo *Consiglio*), con il compito di dare supporto alla responsabilità propria dell'Economo diocesano e l'**Ufficio Enti**, con il compito di offrire un punto di riferimento unitario e un coordinamento per la gestione dei beni e delle attività a una serie di Enti che «perseguono finalità generali di carattere diocesano» (cf cost. 186 del Sinodo diocesano 47°), individuati mediante specifica procedura. I due nuovi Uffici faranno riferimento al Vicario episcopale per gli Affari Generali e avranno cura di mantenere i debiti rapporti con gli altri organismi di Curia, in particolare l'Ufficio Amministrativo, il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi, il Collegio dei Consulenti e l'Avvocatura.

I compiti specifici e l'articolazione dei due nuovi Uffici sono stabiliti nei testi allegati, che devono pertanto essere inseriti nella parte II dello *Statuto della Curia arcivescovile di Milano* al posto assegnato all'Ufficio Enti Centrali. Gli attuali riferimenti all'Ufficio Enti Centrali nel testo dello Statuto (I parte, 5.4, § 1; 6.4; 6.5, § 3; II parte, Ufficio per il personale laico), saranno da intendersi come riferiti all'Ufficio dell'Economo diocesano (il riferimento di cui nella I parte, 6.2, § 1 diviene superfluo e viene a decadere).

**ANGELO SCOLA**  
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA  
ARCIVESCOVO DI MILANO

Per quanto riguarda la conduzione dei due nuovi Uffici, l'Ufficio dell'Economo diocesano avrà come responsabile l'Economo diocesano, diac. dr. Ugo Pavanello, che assumerà anche la responsabilità della *Sezione Amministrazione Ente Arcidiocesi*. Per quanto riguarda la *Sezione Promotoria dei Legati Pii* continuerà ad essere affidata, con le scadenze già stabilite, a don Massimo Fumagalli, mentre l'Economo diocesano assumerà la qualifica di membro di diritto del *Consiglio per la Cassa diocesana legati*. Si provvederà con distinto atto all'individuazione del Responsabile dell'Ufficio Enti.

L'entrata in vigore del presente atto è prevista per il **3 giugno 2014** e comporterà il superamento delle competenze precedentemente affidate all'Economo diocesano di «dare indicazioni all'Ufficio Enti Centrali e al Responsabile dello stesso» e di concordare con il Vicario episcopale per gli Affari Generali «il rapporto che potrà istituire con i diversi Enti che sono espressione della Chiesa ambrosiana e che sono in diverso modo in relazione con la Curia arcivescovile». Similmente la competenza del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo circa «il rapporto con gli amministratori degli Enti per quanto attiene gli orientamenti di carattere generale in materia amministrativa» (Statuto, II parte, Ufficio Amministrativo, lettera a) deve essere intesa, per i soggetti su cui estende la sua competenza l'Ufficio Enti, solo in riferimento agli atti sottoposti ad autorizzazione.

Invochiamo la Nostra benedizione su quanti operano nella Curia arcivescovile di Milano.

Milano, 23 maggio 2014



Cardinale Arcivescovo

  
Cancelliere Arcivescovile



## UFFICIO DELL'ECONOMO DIOCESANO

L'*Ufficio dell'Economo diocesano* fa riferimento al Vicario episcopale per gli Affari Generali.

L'Ufficio dell'Economo diocesano è un organismo definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della *Parte Prima* dello Statuto e gli è assegnato il compito di provvedere all'amministrazione dell'Ente Arcidiocesi, secondo le modalità definite dal Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi e sotto l'autorità dell'Arcivescovo. Rientra in tali funzioni anche «fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui incaricati abbiano legittimamente ordinato» (can. 494, § 3).

Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ufficio si avvale della collaborazione degli altri Uffici di Curia secondo la specifica competenza di ciascuno, come determinato dal presente Statuto.

L'Ufficio è affidato all'Economo diocesano come Responsabile, che dovrà essere individuato e nominato per un quinquennio (salvo possibile rimozione per grave causa), sentiti il Collegio dei Consultori e il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi (can. 494, §§ 1-2).

L'eventuale conferimento all'Economo diocesano della Procura civile, gli conferisce la facoltà di porre in essere le azioni formali richieste per il compimento degli atti giuridici previsti dalla stessa, senza che questo comporti una attribuzione di potestà.

L'Economo diocesano, oltre alla conduzione e organizzazione dell'Ufficio, ha il compito di collaborare con il *Moderator Curiae* e con i Responsabili degli Uffici e Servizi di Curia per tutto quanto attiene i profili finanziari delle attività della Curia arcivescovile ed è pertanto membro di diritto della Commissione per gli Affari Economici della Curia. L'Economo diocesano è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi, pur senza esserne parte (Regolamento del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Milano, art. 10).

L'Ufficio è composto dalle seguenti due *Sezioni* con i compiti sotto descritti: *Amministrazione Ente Arcidiocesi* (affidata di norma allo stesso Economo diocesano) e *Promotoria dei Legati Pii*, con il relativo Consiglio per la Cassa Diocesana Legati.



## AMMINISTRAZIONE ENTE ARCIDIOCESI

La *Sezione Amministrazione Ente Arcidiocesi* ha i seguenti compiti:

- a) l'amministrazione dell'Ente Arcidiocesi di Milano, secondo le indicazioni del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi e le scelte operate dall'Arcivescovo (can. 494, § 3), con l'ausilio degli Organismi competenti in materia, nell'ambito del bilancio di previsione approvato;
- b) curare la predisposizione, da parte del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi e secondo le indicazioni dell'Arcivescovo, del bilancio preventivo dell'Arcidiocesi (can. 493). Il bilancio preventivo deve prestare particolare attenzione alle voci relative alla Curia (cf *Parte Prima*, punto 6.3 e punto 5.4, § 2 per la verifica economica), con la predisposizione dei preventivi concernenti le iniziative specifiche o straordinarie promosse dagli Organismi di Curia (cf *Parte Prima*, punto 5.2, § 3) e i progetti trasversali che coinvolgono più Organismi (cf *Parte Prima*, punto 5.3);
- c) curare la redazione del bilancio consuntivo della Diocesi, presentato al Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi per la richiesta approvazione (cann. 494, § 3 e 493);
- d) evadere gli ordini di acquisto di carattere ordinario concernenti la struttura e gli Organismi di Curia, previa verifica di conformità ai preventivi approvati (cf *Parte Prima*, punto 6.5, § 3);
- e) svolgere per tutti gli Organismi di Curia il compito di cassa unificata (cf *Parte Prima*, punto 6.4).

Nell'adempimento dei suddetti compiti, si distinguono due particolari funzioni operative: la funzione finanziaria e la funzione contabile.

La funzione finanziaria si specifica nei seguenti compiti:

- a) predisporre i piani finanziari dell'Arcidiocesi;
- b) mantenere e curare i necessari rapporti con gli Istituti di credito;
- c) provvedere alla emissione degli ordini di pagamento, su presentazione della documentazione debitamente controllata;
- d) provvedere ad effettuare gli incassi, emettendo le relative quietanze, e al versamento dei valori ricevuti;
- e) redigere la situazione finanziaria periodica relativa ai conti bancari, ai debiti, ai crediti, alle anticipazioni, ai mutui, evidenziando gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni;
- f) amministrare la Cassa Diocesana Legati secondo quanto deliberato dal Consiglio della stessa e in collaborazione con la Promotoria dei Legati Pii.

La funzione contabile si specifica nei seguenti compiti:

- a) gestire il sistema amministrativo contabile, curando tutti gli adempimenti contabili di legge sotto il profilo canonico, civilistico e fiscale;
- b) elaborare situazioni contabili periodiche ed evidenziare tutti gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni, da segnalare al *Moderator Curiae*, per quanto attiene la Curia diocesana e i suoi Organismi (in particolare le loro attività: cf *Parte Prima*, punto 5.4);
- c) eseguire, sulla base degli ordini d'acquisto emessi e delle bolle di consegna pervenute, il riscontro di merito delle fatture passive al fine di disporre la contabilizzazione ed il relativo pagamento (cf *Parte Prima*, punto 6.5, § 3).



**PROMOTORIA DEI LEGATI PII**  
**CASSA DIOCESANA LEGATI E RELATIVO CONSIGLIO**

La *Promotoria dei Legati Pii* è la sezione affidata al Promotore dei Legati Pii, che è incaricata dei seguenti compiti, sulla base della normativa del Codice di diritto canonico in materia di pie fondazioni e del decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 (prot. gen. 2583/86):

- a) ricevere, con la controfirma del Promotore per delega dell'Ordinario diocesano, e conservare i documenti di fondazioni dei Legati Pii;
- b) seguire la corretta fondazione dei Legati Pii disposta per testamento;
- c) ricevere in deposito il denaro o i beni mobili assegnati a titolo di dote alle fondazioni pie, comprese quelle costituite per disposizioni *mortis causa*, in modo che l'insieme del patrimonio dei Legati componga la Cassa Diocesana Legati;
- d) offrire indicazioni circa la fruttuosa gestione della Cassa Diocesana Legati, da operarsi a cura della Sezione Amministrazione Ente Arcidiocesi;
- e) trasmettere ai responsabili degli enti, tenuti all'adempimento degli oneri dei Legati, le somme corrispondenti agli interessi maturati;
- f) vigilare sull'adempimento degli oneri;
- g) ricevere le domande per la riduzione o il trasferimento degli oneri, in particolare di Sante Messe, compresi quelli gravanti su immobili, da sottoporre all'approvazione dell'Ordinario diocesano, redigendone l'apposito provvedimento, da vistare da parte del Promotore congiuntamente con l'Avvocato generale;
- h) ricevere a nome dell'Arcivescovo i Legati fondati anteriormente alla data del decreto citato, quando il reddito sia inferiore all'offerta stabilita in Diocesi per la celebrazione della S. Messa, e seguire l'adempimento degli oneri relativi;
- i) vigilare sull'adempimento degli oneri gravanti su immobili, suggerendo all'Ordinario diocesano, con il parere dell'Avvocato generale, le forme più opportune perché sia assicurato nel tempo il loro adempimento;
- j) provvedere alle procedure previste allo scadere del tempo stabilito per i Legati Pii, fondati direttamente o per testamento, compresi quelli i cui oneri gravano su immobili;
- k) curare che i dati relativi alla Cassa Diocesana Legati siano inseriti dalla Sezione Amministrazione Enti come voci specifiche e autonome del bilancio dell'Arcidiocesi.

La Promotoria dei Legati Pii è affiancata dal *Consiglio per la Cassa Diocesana Legati*. Esso è presieduto dal Vicario episcopale per gli Affari Generali ed è composto dal Promotore dei Legati Pii come Segretario, dall'Economo diocesano, dall'Avvocato generale e da due sacerdoti nominati dall'Arcivescovo, scelti preferibilmente tra i parroci.

Spetta al Consiglio:

- a) approvare annualmente la relazione del Promotore dei Legati Pii circa la gestione dei Legati, la vigilanza sull'adempimento degli oneri, l'amministrazione dei relativi patrimoni;
- b) approvare la modulistica utilizzata dalla Promotoria;
- c) dare orientamenti circa i problemi connessi con la gestione dei Legati (interpretazioni delle volontà, riduzioni, trasferimenti, ecc.), circa l'ammontare della dote minima e circa l'amministrazione del patrimonio fondazionale dei Legati nel loro complesso;
- d) determinare il tasso di rendimento annuale del capitale dei Legati Pii, sentito l'Economo diocesano.





## UFFICIO ENTI

L'Ufficio Enti fa riferimento al Vicario episcopale per gli Affari Generali.

L'Ufficio è costituito con riferimento principale alle persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche che dipendono canonicamente dall'Arcivescovo di Milano e che «perseguono finalità generali di carattere diocesano» (cf cost. 186 del Sinodo diocesano 47°), pur non rientrando nella struttura istituzionale e pastorale della Chiesa diocesana (non rientrano quindi nella competenza dell'Ufficio Enti: l'Ente Arcidiocesi; le parrocchie; le rettorie; i santuari; il Capitolo Metropolitano; la Veneranda Fabbrica del Duomo; il Seminario arcivescovile; gli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita Apostolica e le Associazioni di consacrati; gli Oblati; le Associazioni che non hanno rilievo diocesano). Rientrano pertanto nelle competenze dell'Ufficio Enti tutti gli Enti già definiti come «centrali» (di cui al punto 2.2. § 2 dello Statuto della Curia arcivescovile di Milano: Opera Diocesana per la Preservazione e la Diffusione della Fede, Caritas Ambrosiana, Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, Fondazione Opera Aiuto Fraterno e anche, benché non di natura ecclesiastica, Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano) ma anche altre Persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche che corrispondono ai criteri sopra stabiliti. La competenza dell'Ufficio si estende inoltre, ancorché non si tratti di Enti ecclesiastici e tenendo conto pertanto della legittima distinzione degli ordinamenti, alle società collegate alle persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche sopra individuate e agli Enti da esse costituiti, nonché ad altri Enti che perseguono finalità generali di carattere diocesano e i cui amministratori sono nominati in misura maggioritaria (in modo diretto o indiretto) dall'Ordinario diocesano. L'esatta definizione di tutti gli Enti che a diverso titolo rientrano nelle categorie sopra individuate dovrà essere stabilita dall'Arcivescovo, sulla base di una proposta formulata dal Vicario episcopale per gli Affari Generali, sentito il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi. Per tutti gli Enti così individuati permane integra la legittima autonomia e quindi la competenza dei rispettivi organi amministrativi e dovrà essere attentamente osservato il diverso modo in cui ciascuno di essi si rapporta all'ordinamento canonico e/o all'ordinamento civile.

Scopo dell'Ufficio Enti è offrire un punto di riferimento unitario e un coordinamento per la gestione dei beni e delle attività degli Enti su cui ha competenza, sotto l'autorità dell'Arcivescovo e fatta salva la responsabilità dell'Ufficio amministrativo diocesano per la vigilanza di cui al can. 1276, § 1, dell'Avvocatura per le questioni giuridiche di propria spettanza e quella del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi. In particolare, per quest'ultimo organismo, le competenze assegnate sono quelle che l'art. 6 del proprio Regolamento stabilisce per i soli Enti centrali: esercita «funzioni di controllo e di vigilanza [...] sugli [...] Enti centrali, il Consiglio avrà cura di verificare gli indirizzi delle loro attività anche al fine di assicurarne il necessario coordinamento. In particolare: definisce le modalità a cui [...] gli Amministratori degli Enti centrali della diocesi (*“ovvero degli enti che perseguono finalità generali di carattere diocesano, qualunque sia la loro configurazione giuridica”*: cost. 178, § 3) devono attenersi nell'adempimento del loro compito e ne verifica l'esecuzione».

Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ufficio si avvale della collaborazione degli altri Uffici di Curia secondo la specifica competenza di ciascuno, come determinato dal presente Statuto.

L'Ufficio è retto secondo la strutturazione prevista nella *Parte Prima* per gli uffici (cf punto 2.4) ed è affidato a un Responsabile, nominato per un tempo determinato, da stabilirsi unitamente all'atto di provvisione. Spetta in particolare al Responsabile, oltre alla conduzione e organizzazione dell'Ufficio, mantenere i rapporti con gli Amministratori degli Enti e delle società collegate e riferire al Vicario episcopale di settore per tutte le problematiche su cui è competente e che



riguardino l'Ufficio o gli Enti. Il Responsabile Enti presenzierà alle sedute del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi quando richiesto dal Presidente dello stesso.

L'Ufficio Enti realizza il proprio scopo in modo particolare assolvendo, nei confronti degli Enti ad esso afferenti e, fatti i debiti adattamenti, alle società ad essi collegate, i seguenti compiti:

- a) consentire l'acquisizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di un quadro conoscitivo unitario degli Enti e delle società e porre tale visione di insieme al servizio della responsabilità dell'Ordinario diocesano e degli stessi amministratori dei singoli Enti;
- b) promuovere, secondo le indicazioni del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi e le scelte operate dall'Arcivescovo, lo sviluppo di un'azione coordinata, nel rispetto delle procedure stabilite dai singoli statuti;
- c) favorire lo sviluppo di specifiche forme di sinergia tra Enti e società operanti in ambiti omogenei (che possono essere individuati a livello esemplificativo nei seguenti: assistenza/accoglienza; cultura; educazione scolastica; formazione; erogativo; servizi), tenendo conto delle indicazioni dei Vicari episcopali competenti in ragione della materia;
- d) sollecitare l'acquisizione dei bilanci preventivi (cf can. 1284, § 3) e consuntivi (per l'acquisizione dei consuntivi l'Ufficio Enti si rapporterà con la responsabilità dell'Ufficio amministrativo diocesano circa i rendiconti degli enti ecclesiastici di cui al can. 1287, § 1), approvati dai consigli di amministrazione dei singoli Enti e proporre delle linee-guida per accompagnarne la predisposizione;
- e) sollecitare l'acquisizione di periodiche informazioni relative alle posizioni bancarie (attive e passive) e agli investimenti finanziari;
- f) accompagnare le richieste di autorizzazione da parte degli Enti, che dovranno essere sempre rivolte all'Ufficio amministrativo diocesano, con un proprio parere;
- g) offrire agli amministratori e revisori presenti nei diversi consigli di amministrazione o collegi dei revisori a seguito di nomina dell'Ordinario diocesano il supporto che da questi può essere richiesto per l'adempimento del proprio incarico e favorire la partecipazione degli stessi alle iniziative di coordinamento;
- h) se richiesto dall'Ordinario, offrire suggerimenti che possono favorire l'individuazione di amministratori di spettanza dello stesso (anche laddove l'Ordinario è richiesto di dare pareri o gradimenti su scelte effettuate da altri);
- i) offrire un punto di riferimento unitario cui gli amministratori dei diversi Enti e delle società possano rivolgersi per le questioni inerenti la propria attività, fatta salva la competenza degli altri organismi di Curia sugli aspetti pastorali, di vigilanza (Ufficio amministrativo diocesano) e giuridici (Avvocatura).

In continuità con la prassi già in essere nei confronti dell'Opera Diocesana per la Preservazione e Diffusione della Fede e dell'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali povere della Diocesi di Milano (che può essere estesa ad altri Enti che lo richiedono e che vengono a questo ammessi dal Vicario episcopale per gli Affari Generali) l'Ufficio Enti svolge, secondo le indicazioni dei rispettivi consigli di amministrazione, specifiche attività di amministrazione e di supporto tecnico, per le quali potrà collaborare con l'Ufficio dell'Economo.

Per il perseguimento dei propri compiti l'Ufficio Enti promuoverà la realizzazione di specifici Gruppi di coordinamento concernenti i diversi ambiti operativi degli Enti (e delle società collegate), così come individuati alla lettera c. Ogni Gruppo di coordinamento dovrà comprendere, oltre ad eventuali esperti: il Vicario episcopale per gli Affari Generali, che lo presiede; il Vicario episcopale competente per il settore implicato; il Responsabile dell'Ufficio Enti; un eventuale Coordinatore pastorale dell'ambito (scelto di norma tra i Responsabili degli Uffici e Servizi competenti) e un eventuale Collaboratore per le questioni amministrative. Quest'ultima figura potrà essere introdotta solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ordinario, che ne definisca le mansioni.

I diversi Gruppi di coordinamento dei singoli ambiti, qualora risulti opportuno, potranno essere chiamati a partecipare a un unico Gruppo di coordinamento centrale, che offra agli stessi un riferimento unitario e che sarà sempre presieduto dal Vicario episcopale per gli Affari Generali. Potranno essere eventualmente chiamati a partecipare agli incontri del Gruppo di coordinamento centrale anche altri soggetti, in qualità di esperti.

L'Ufficio Enti potrà essere incaricato dal Vicario episcopale per gli Affari Generali di mettere a disposizione la propria competenza e le proprie risorse anche a vantaggio di Enti diversi da quelli espressamente affidatigli o a supporto delle persone fisiche che, a diverso titolo, sono chiamate a presenziare in Enti o società a seguito di nomina dell'Ordinario diocesano.

*F. Ag.*



CURIA ARCIVESCOVALE  
di  
Milano